Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Martedì, 12 ottobre 1926** — **Numero 237**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2001.**

REGIO DECRETO-LEGGE 9 agosto 1926, n. **1691.**

Approvazione della convenzione stipulata tra il comune di Napoli, la Società per il Risanamento, la Banca d'Italia e il Banco di Napoli, per transazione di liti e concessione alla detta Società della costruzione del nuovo Rione Arenella in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 gennaio 1885, n. 2892, riguardante le opere per il risanamento della città di Napoli e le sue successive modificazioni;

Veduta la convenzione stipulata fra il comune di Napoli, la Società del risanamento di Napoli, la Banca d'Italia e il Banco di Napoli per la transazione di liti relative ad appalti precedenti e la concessione a trattativa privata alla detta Società della costruzione del nuovo Rione Arenella in Napoli;

Ritenuta l'assoluta necessità e l'urgenza;

Veduto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la convenzione stipulata addì 19 giugno 1926 fra il comune di Napoli, la Società pel Risanamento, la Banca d'Italia e il Banco di Napoli per la transazione di liti relative ad appalti precedenti, è la concessione a trattativa privata alla detta Società della costruzione del nuovo Rione Arenella in Napoli.

Copia di detta convenzione, che fa parte integrante del presente decreto, sarà vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

La convenzione predetta sarà registrata con la tassa fissa di L. 10.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 42. — CASATI.

Repertorio n. 6001.

Transazione e concessione edilizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno 1926 il giorno 19 giugno in Napoli, nella sede centrale del Municipio di Napoli, Palazzo S. Giacomo.

Innanzi a noi dottor Nicola M.ª Nicodemo Marano fu Giuseppe, notaio in Napoli, con ufficio alla piazza Nicola Amore n. 2, iscritto presso il Collegio notarile provinciale di Napoli, e presenti i testimoni idonei ed a noi cogniti, come in seguito identificati, si sono costituiti:

da una parte

il Comune di Napoli, rappresentato dal comm. Francesco Montuori fu Eugenio, nato a Casacalenda, Regio commissario straordinario, domiciliato per la carica nella sede centrale del Municipio al Palazzo S. Giacomo;

e dall'altra

1° la Banca d'Italia (Società anonima con sede in Roma e con capitale versato di L. 180,000,000), rappresentata dal direttore della sede di Napoli comm. Salvatore Aloj fu Luigi, nato a Reggio Calabria e domiciliato per la carica nella sede di detta Banca in Napoli, Galleria Umberto I, a questo atto autorizzato con deliberazione del Consiglio superiore resa nella riunione del 28 giugno 1925, e che in estratto legale al presente si allega (Allegato *A*);

2° il Banco di Napoli, rappresentato dal suo direttore generale, cav. di gran croce conte Nicola Miraglia del fu Egidio, nato a Lauria e domiciliato per la carica nella sede della Direzione generale di detto Banco, alla via Roma n. 169, a questo atto autorizzato dal Consiglio di amministrazione nella tornata del 10 giugno 1925, che in estratto legale al presente si allega (Allegato *B*);

3° la Società pel risanamento di Napoli (anonima con sede in Napoli e con il capitale versato di L. 30,000,000) rappresentata dai signori comm. Ettore Vitale fu Gennaro, ingegnere, nato in Napoli, e gr. uff. prof. Francesco Serafino del fu Michele, avvocato, nato in Striano, il primo presidente, ed il secondo vice-presidente del Consiglio di amministrazione della Società medesima, domiciliati per la carica nella sede della Società in Napoli alla piazza Nicola Amore n. 2, alla presente stipulazione autorizzati con deliberazione del 25 maggio 1926 del predetto Consiglio, che in estratto legale al presente si allega (Allegato *C*).

Della identità personale dei predetti signori costituiti noi notaio siamo personalmente certo.

Narrativa.

Con contratto del 7 gennaio 1904, per notar Luigi Tavassi, in Napoli, furono regolati i rapporti tra il comune di Napoli e la Società pel risanamento, a norma della legge 7 luglio 1902, n. 290, stabilendosi, con il contributo della Banca d'Italia, del Banco di Napoli, dello Stato, del Comune, della Provincia, e della Società suddetta, i mezzi necessari per il completamento dell'opera di risanamento della città di Napoli, appaltata alla Società con il primitivo contratto del 3 ottobre 1888 per notar Maddalena in Napoli.

All'uopo la esecuzione dell'« Opera Residua » fu ripartita in quattro bienni, a partire dal 1° luglio 1904, con la specifica assegnazione dei lavori da compiersi in ciascun biennio.

Il contratto nei primi due bienni ebbe la sua normale esecuzione, essendosi dalla Società proceduto con alacrità per condurre a termine le espropriazioni ed i lavori nelle epoche prefissate.

Senonchè in quel periodo di tempo e per circostanze di varia natura, indipendenti dalla Società assuntrice, fu reso difficile lo sgombro degli abitanti dalle case da demolire o trasformare, giusta i patti convenuti, prima rinviandosi da un biennio all'altro una parte delle opere, poi sospendendole per tempo non determinato.

Tali sospensioni, come era naturale, turbarono gli interessi della Società pel risanamento e degli istituti sovventori, Banca d'Italia e Banco di Napoli, donde proteste e riserve per risarcimento dei danni, nonchè accenni di eventuale domanda di risoluzione dell'appalto.

Il comune di Napoli, in vista della minaccia di una lite, credè di proporre alla Società pel risanamento la esecuzione di nuove opere per compensarla dei lamentati danni e, sottoscritti in Roma i preliminari accordi, il Regio Governo emanò la legge 12 luglio 1912, n. 783, con la quale, fra l'altro, furono destinati al bonificamento del Rione S. Giuseppe-Carità gli otto milioni di cui all'art. 1 della convenzione interceduta fra lo Stato ed il comune di Napoli, approvata con la legge 5 luglio 1908, n. 351, e fu autorizzata la concessione a trattativa privata alla Società pel risanamento di Napoli della esecuzione delle nuove opere.

Gli accordi interceduti furono tradotti in atto con la convenzione 9 marzo 1914 per notar Luigi Tavassi, stipulata, a nome del comune di Napoli, dal Regio commissario comm. Vittorio Menzinger.

Ma, portato il contratto all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, questa credette non concederla, ed invece deliberò di rinviare l'esame del contratto alla novella Amministrazione comunale, che lo respinse.

Di qui la denunzia, da parte della Società, del contratto di appalto, con il seguente deferimento della controversia al Collegio arbitrale, a norma dell'art. 42 del primitivo contratto di concessione del 3 ottobre 1888, ripetuto nel consecutivo contratto del 7 gennaio 1904.

Indetto quindi l'arbitrato, il Collegio rese nel 22-26 dicembre del 1915 un primo lodo, in parte definitivo ed in parte preparatorio, disponendo una perizia per l'accertamento del danno.

Furono poi pronunziati altri successivi lodi, di cui il definitivo, in data 28 novembre 1916, condannava il comune di Napoli al pagamento di L. 5,400,000.

Senonchè, avverso il primo lodo e precisamente avverso il decreto di esecutorietà del medesimo fu, dal comune di Napoli, proposto reclamo; assumendosi essere il decreto pretoriale nullo, per la mancata esibizione della clausola compromissoria in copia legale.

Di qui un giudizio che ebbe varie vicende, giacchè, respinto il reclamo dal Tribunale e dalla Corte di appello di Roma, fu la sentenza di quest'ultima annullata dalla Corte di cassazione di Roma, con pronunciato del 18 dicembre 1917, e quindi, in grado di rinvio, il reclamo finì per essere accolto dalla Corte di appello di Bologna con sentenza dei 9-20 febbraio 1920.

Successivamente, ed in esito della citata sentenza della Corte di appello di Bologna, la Società, essendo venuta a mancare ogni efficacia legale dei lodi come sopra pronunziati, richiese la costituzione di un novello arbitrato, notificando al Comune il suo arbitro in persona del prof. Cesare Vivante, ed invitando il Comune a nominare il proprio arbitro. Ma l'invito non fu raccolto, sostenendosi dal municipio di Napoli che, annullato comunque il lodo, alla competenza arbitrale dovesse succedere quella del magistrato.

Anche su tale riguardo sorse disputa giudiziaria, che venne definitivamente decisa nel senso della competenza del magistrato ordinario, con sentenza della Corte di appello di Napoli del 3-13 novembre 1922.

Risoluta così la quistione sul giudice della controversia, la Società con atto 8 maggio 1924 convenne il comune di Napoli innanzi al tribunale di Napoli, per sentirlo condannare principalmente:

a) al risarcimento dei danni verificatisi sino al 31 dicembre 1915 e già richiesti al Collegio arbitrale;

b) al risarcimento dei danni verificatisi dopo il 31 dicembre 1915 fino all'8 maggio 1924 e così distinti:

per maggiori spese generali . . . L. 5,801,014.40
per maggiore importo dei lavori . » 11,124,343.50;

c) al risarcimento dei danni da liquidarsi in corrispondenza dei maggiori prezzi per i lavori di fognatura e lastricatura stradale, eseguiti nel periodo bellico e post-bellico.

Nelle more di tale giudizio, avendo l'Ispettorato municipale per le opere di risanamento studiato il progetto per un nuovo Rione Arenella, faciente parte del piano regolatore del Rione Vomero-Arenella approvato con R. decreto 9 dicembre 1886 ed i cui effetti furono prorogati con la legge 11 luglio 1913, n. 921, si profilò la possibilità di addivenirsi ad un accordo tra il comune di Napoli e la Società pel risanamento. Tale progetto consiste nella sistemazione completa della zona delimitata dalle vie Conte della Cerra, S. Gennaro ad Antignano, Arenella e Salita Arenella, cioè è costituito da quella superficie di terreno compresa tra il Vomero ed il Villaggio Arenella propriamente detto, della estensione di metri quadrati 253,000, oggi tutta coltivata a vigneti e frutteti.

Il progetto è una modificazione del piano che formò oggetto del R. decreto 9 dicembre 1886, con le varianti necessarie dopo il decorso di tanti anni, consentite dall'art. 1 della legge 11 luglio 1913. Contemporaneamente con le varianti è stata studiata la via di accesso, unitamente alla fognatura dell'intero Rione.

Il suo importo è stato preventivato in L. 33,700,000.

Il suddetto progetto pel nuovo Rione Arenella, con le relative vie di accesso e di comunicazione ed opere di fognatura, redatto, come si è detto, dall'ingegnere Riccardo Fiore dell'Ufficio tecnico municipale, è stato approvato, con i poteri del Consiglio, dal Regio commissario straordinario per il comune di Napoli, con provvedimenti del 16 febbraio 1925 e del 2 dicembre 1925 unitamente al capitolato speciale, al piano parcellare, ed agli elenchi di espropriazione, che, con decreto dell'ill.mo signor Prefetto della Provincia, sono stati pubblicati nei Fogli degli annunzi legali della Regia prefettura di Napoli del 24 aprile 1925 e del 18 dicembre 1925.

La Società pel risanamento, invitata ad esaminare il progetto per assumerne l'esecuzione e a transigere la lite su cennata, pure ritenendo che l'opera progettata non presentasse sufficiente margine per il completo risarcimento dei gravi danni dalla Società stessa giudiziariamente richiesti, si dichiarò disposta ad assumere tale esecuzione, transigendo la lite, qualora gli enti creditori della Società avessero, in suo favore, rinunziato alla compartecipazione di cui è parola nel contratto 18 febbraio 1904, interceduto tra la Banca d'Italia, il Banco di Napoli, e la Società pel risanamento.

Ed il Regio Governo, da parte sua, in conformità di quanto si dispose con la legge 12 luglio 1912, n. 783, in occasione del bonificamento del Rione S. Giuseppe-Carità, nel rendere

esecutiva la concessione, a norma dell'art. 8 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, serie 3ª, vorrà:

1° autorizzare il comune di Napoli a concedere la esecuzione delle opere a trattativa privata alla Società pel risanamento di Napoli;

2° autorizzare che la convenzione sia registrata a tassa fissa di L. 10.

Avendo il comune di Napoli ed i costituiti istituti bancari fatto buon viso alle suddette richieste della Società pel risanamento, si è concordata la stipula della presente convenzione, che, per quanto concerne l'accennata rinunzia, è stata preventivamente approvata dalla Banca d'Italia con deliberazione del 22 giugno 1925, dal Banco di Napoli con deliberazione del 10 giugno 1925, dalla Società pel risanamento con deliberazione del suo Consiglio di amministrazione in data 25 maggio 1926, e dal municipio di Napoli con le determinazioni commissariali del 17 febbraio 1926 e 9 maggio 1926 prese con i poteri del Consiglio, data la urgenza, ed approvate dalla Giunta provinciale amministrativa nella tornata dell'11 maggio 1926 (Allegati *D* ed *E*).

* * *

Art. 1.

Narrativa.

La narrativa che precede ha forza di patto, perchè così convenuto.

Art. 2.

Oggetto della concessione.

A tacitazione della azione giudiziaria, come sopra istituita dalla Società pel risanamento di Napoli in esito all'annullamento del ricordato giudizio arbitrale ed attualmente pendente innanzi al Tribunale di Napoli, giusta atto di citazione in data 8 maggio 1924, il municipio di Napoli concede a cottimo chiuso (forfait) e per la somma di L. 33,700,000 alla Società pel risanamento di Napoli la esecuzione di tutte le opere costituenti il progetto del nuovo Rione Arenella, comprese le vie di accesso e la fognatura dell'intero nuovo Rione.

Il progetto pel nuovo Rione Arenella fa parte del piano regolatore Vomero-Arenella, redatto dall'Ufficio tecnico del municipio di Napoli a firma dell'ing. Riccardo Fiore, e di cui un esemplare alla scala di 1:10.000, firmato dall'ill.mo costituito Regio commissario, dal predetto ing. R. Fiore e dai legali rappresentanti della Società pel risanamento di Napoli, si allega al presente contratto (Allegato *F, I*) unitamente al progetto di esecuzione ed al progetto della fognatura, con i relativi tipi di fogne, ed un secondo originale completo del detto piano è consegnato innanzi a noi notaio e testimoni alla Società pel risanamento, che ne rilascia ricevuta, mentre un terzo esemplare resterà negli atti presso il comune di Napoli.

Art. 3.

Capitolati.

L'appalto sarà regolato dalle norme del capitolato speciale che si allega (Allegato *F*) e da quelle di cui all'art. 3 del capitolato medesimo, restando ad esclusivo beneficio di essa Società tutte le attività derivanti dall'opera, e cioè:

i residui delle incisioni,

i materiali provenienti dai tagli,

le aree edificabili ed i suoli di risulta che, in conformità del progetto municipale e del piano parcellare corrispondente, saranno per derivare, sia dalla demolizione dei fabbricati, sia da espropriazione dei terreni, sia da mutata direzione e configurazione delle strade e delle piazze, uniformemente a quanto fu stabilito con il contratto 3 ottobre 1888 per le opere di risanamento.

Sono comprese nel cottimo chiuso di L. 33,700,000 le espropriazioni, la piena e completa esecuzione delle opere stradali, le demolizioni, le incisioni ed i lavori accessori, che costituiscono il piano di ampliamento del Rione Arenella, e le nuove vie di accesso, nonchè le opere di fognatura.

Art. 4.

Aree edificabili e suoli di risulta.

In conseguenza di quanto precede, tutti i reliquati che risulteranno dalla trasformazione dei vecchi fabbricati per incisioni, i suoli di risulta con i muri di cinta o di sostegno sia ai detti suoli sia alle strade e piazze, e tutte le edificazioni che potranno sorgere su detti suoli, diventeranno di esclusiva proprietà dell'assuntrice, e potranno essere venduti, ceduti, ipotecati ed in qualunque altra maniera alienati, anche a tutti gli effetti dell'art. 15 della legge 15 gennaio 1885, a libertà dell'assuntrice stessa, in qualunque tempo e modo, e senza nessuna specie di vincolo od onere da parte della Società assuntrice, come senza alcuno intervento e responsabilità del comune di Napoli, e con salvezza, se del caso, in favore degli espropriandi, del diritto di cui allo art. 60 della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità del 25 giugno 1865, n. 2359, con l'abrogazione parziale di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 691.

Art. 5.

Termine di consegna.

Tutta l'opera (espropriazioni e lavori) dovrà essere compiuta nel termine massimo di anni 8 dalla esecutorietà del presente contratto.

La Società avrà la facoltà di abbreviare i termini con domanda alla autorità competente per l'anticipato sgombro delle zone ove il lavoro debba eseguirsi.

La Società stessa dovrà però provvedere a dare complete le opere (le quali non potranno essere ritardate da quelle di fognatura e delle condutture di gas, acqua e luce sottostradali, che saranno eseguite coordinatamente alle opere principali), nei modi seguenti:

a) nel primo biennio, la comunicazione tra le vie Giacinto Gigante e Luca Giordano, per la via n. 22, piazza n. 3 e via n. 6;

b) nel secondo biennio, la via di accesso da Salvator Rosa fino alla piazza n. 4 e la via n. 1;

c) nel terzo biennio successivo, il tratto di accesso al Vomero e la via n. 2;

d) nell'ultimo biennio, tutte le restanti vie e piazze.

Nonpertanto, se la Società, per il miglior andamento tecnico dell'opera, credesse di proporre una inversione o modifica nell'ordine dei lavori ricadenti in un dato biennio, la Giunta municipale, su analoga proposta dell'Ufficio tecnico comunale, potrà aderirvi, senza che il termine finale di tutte le opere abbia a subire modifica di sorta.

Art. 6.

Prelevamento fondi.

Il fondo destinato alla integrale esecuzione delle opere per il nuovo Rione Arenella, con la fognatura, indicato negli articoli precedenti, è costituito:

per L. 4,300,000 dal residuo di somme di cui all'art. 3 della convenzione tra il Governo ed il municipio di Napoli, approvata con la legge 5 luglio 1908, n. 351;

e per L. 29,400,000 da prelevarsi dai 150 milioni, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1757.

Art. 7.

Richiesta di fondi.

Detti fondi saranno richiesti dal Comune alla Cassa depositi e prestiti annualmente, in conformità del fabbisogno da prospettarsi dalla Società in relazione all'ordine ed alla distribuzione dei lavori, giusta i termini innanzi fissati, e saranno pagati alla Società sulla base dei certificati emessi dall'Ufficio tecnico municipale, con le modalità di cui nel seguente art. 11.

Nel caso di ritardo nel pagamento da parte del Comune, il concessionario, dopo trascorso il periodo di sei mesi, avrà diritto di sospendere le opere, e sulle somme non pagate gli sarà corrisposto l'interesse del 5 per cento.

Art. 8.

Espropriazioni.

Le espropriazioni saranno fatte in conformità degli elenchi e del piano parcellare, per conto ed interesse della Società, ma in nome del municipio di Napoli, il quale, all'uopo, conferisce alla concessionaria tutti i diritti e le facoltà che ad esso provengono dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892, serie 3ª, dai Regi decreti 12 marzo 1885, n. 3003, 9 dicembre 1888, n. 4182, dalle leggi 11 luglio 1913, n. 921, e 24 agosto 1921, n. 1290, nonchè dalla legge stessa del 25 giugno 1865, n. 2359, e da qualunque altra legge, decreto e provvedimento legislativo o governativo, che potesse in seguito essere emesso, a vantaggio del municipio di Napoli, relativamente all'oggetto della presente convenzione.

Art. 9.

Spese per le espropriazioni.

Tutte le indennità e qualunque pagamento accessorio, che possano essere dovute a chicchessia per effetto delle espropriazioni, sono ad intero carico dell'assuntrice, non dovendo l'appaltante sopportare, sia per effetto delle cennate espropriazioni, sia per i lavori, nessuna specie di onere, sia diretto, sia indiretto, nè responsabilità di sorta.

Art. 10.

Sgombro degli abitanti.

Per gli sgombri degli abitanti dagli immobili soggetti ad incisione o demolizione, sarà, ove occorra, dalla Società assuntrice provocata analoga ordinanza del sindaco, nella quale saranno fissati i termini improrogabili degli sgombri medesimi. Tale ordinanza dovrà essere emessa al più tardi entro un mese dalla richiesta fattane dalla Società assuntrice almeno un mese prima della consegna delle zone circostanti ai fabbricati da demolire od incidere (giusta il piano di esecuzione).

Qualora, ad esclusivo criterio della Società, questa, compatibilmente con gli impegni contrattuali assunti, credesse di poter consentire qualche rinvio degli sgombri oltre il termine fissato con ordinanza (come sopra), gli inquilini, che si troveranno di occupare gli stabili all'atto delle espropriazioni, saranno preferiti per la continuazione delle locazioni alle stesse condizioni pattuite con i proprietari espropriati.

Qualora l'occupante del locale sia l'ex-proprietario, il fitto sarà determinato sulla media degli altri locali espropriati in verticale od in prossimità, ovvero in base al fitto tenuto presente nella determinazione della indennità di espropriazione.

Art. 11.

Pagamenti.

Il pagamento del prezzo del cottimo chiuso (forfait) in L. 33,700,000 sarà fatto su certificati di abbuonconto emessi dall'Ufficio tecnico municipale preposto alla sorveglianza dei lavori, in base alle espropriazioni eseguite ed allo stato di avanzamento dei lavori, con i coefficienti unitari di valutazione per gli abbuonconti, di cui all'art. 15 del capitolato speciale allegato (Allegato *F*).

Art. 12.

Costruzioni.

La Società pel risanamento è esonerata dall'obbligo di costruire sulle aree di risulta e sui suoli del nuovo Rione, pure acquistando tali aree e tali suoli definitivamente la qualifica di edificatorii, per effetto della esecuzione delle opere pubbliche date in appalto alla Società stessa, che potrà disporre dei suoli e delle aree in conformità del precedente art. 4.

Tenute presenti però le attuali gravi contingenze derivanti dalla penuria di abitazioni, la Società, nello intento di contribuire nell'interesse cittadino all'incremento della edificazione sui suoli di risulta nel nuovo Rione, si obbliga di iniziare e di compiere metri quadrati 3000 di edifici esclusivamente ad uso di abitazione di tipo civile, nei due anni a decorrere dalla data del decreto di occupazione dei suoli.

La Società poi terrà a disposizione del Comune i suoli indicati con i numeri XV, XVI, XIX, XX e XXIII nell'allegato II del capitolato speciale, allegato con la lettera *F* alla presente convenzione, per la complessiva superficie di metri quadrati 10,000 ed al prezzo di L. 10 per metro quadrato.

Trascorsi due anni dalla data di esecutorietà di questo contratto, senza che il Comune abbia deliberato in proposito e corrisposto il relativo prezzo alla Società, questa potrà, senza formalità alcuna, disporre liberamente anche di dette aree.

Art. 13.

Altezza dei fabbricati.

In vista degli oneri assunti con la presente convenzione dalla Società pel risanamento, è consentito alla stessa ed agli aventi causa da essa il diritto di elevare nuove fabbriche sino alla altezza massima di m. 28.75 sulle rispettive quote stradali più alte e su tutti i suoli nell'ambito del nuovo Rione Arenella.

All'uopo, oltre il pianterreno ed i quattro piani superiori (da edificarsi a norma dei regolamenti di igiene ed edilizio), sarà consentito un piano ammezzato tra il pianterreno ed il primo piano, ed un quinto piano, di altezza non minore di m. 3.50.

Art. 14.

Esonero di tasse comunali.

Per la durata di 25 anni dalla esecutorietà del presente contratto non sarà dovuta, nè dalla Società nè dai suoi aventi causa, al Comune, alcuna tassa per occupazione di suolo, permesso per ponti od altro, in ordine sia alla ese-

cuzione nei termini contrattuali delle opere pubbliche, sia alle costruzioni edilizie private, durante il termine di edificazione da stabilirsi nelle singole licenze.

Art. 15.

Rinunzie della Banca d'Italia e del Banco di Napoli.

Allo scopo di agevolare la Società pel risanamento nella assunzione dell'opera del nuovo Rione Arenella, la Banca d'Italia ed il Banco di Napoli, con la adesione esplicita del comune di Napoli, convengono, nello interesse della città di Napoli, che il beneficio risultante dalla partecipazione loro assegnata dall'art. 24 del rogito 18 febbraio 1904 per notar Enrico Capo di Roma, interceduto fra essi Istituti e la Società pel risanamento, debba devolversi a reintegrazione del piano finanziario, rimanendo così a disponibilità assoluta della predetta Società pel risanamento tutti i reliquati provenienti dalla esecuzione dell'opera di risanamento.

Art. 16.

Rinunzia alla rivalsa di danni.

Per effetto della concessione dello appalto di cui nei precedenti articoli, la Società pel risanamento rinunzia esplicitamente ed incondizionatamente alla rivalsa di tutti i danni derivati dalle intervenute sospensioni e dai conseguenti rinvii della esecuzione della opera pubblica, nonchè per le maggiori spese sopportate per la esecuzione dei basolati e delle fognature, eseguite nel periodo bellico e post-bellico.

In conseguenza, sia la Società pel risanamento che il Comune, rinunziano scambievolmente a tutti gli atti giudiziari, proteste e riserve, in qualsiasi modo prospettate, relativamente alla sospensione e proroga dei termini dell'opera residua di risanamento della città di Napoli, dovendosi detti atti, proteste e riserve ritenere nulli e improduttivi di qualsiasi efficacia e dovendosi altresì ritenere compensate le spese attinenti ai detti giudizi.

Come pure la Società pel risanamento rinunzia alle ulteriori riserve protestate in sede di collaudo, ritenendosi sin da ora tacitata di ogni sua spettanza per l'opera residua di cui al contratto 7 gennaio 1904, con il solo pagamento del saldo in base al prezzo del forfait, che, come risulta dalla scrittura della sezione speciale del Ministero delle finanze, ammonta per espropriazioni e lavori a L. 57,723.55 e per le fognature col pagamento del certificato già emesso e del saldo in base ai prezzi del contratto.

Art. 17.

Svincolo della cauzione.

Il Comune, appena eseguito il collaudo in corso, e salvo speciali risultanze di questo, consente lo svincolo della cauzione prestata dalla Società pel risanamento per lo espletamento delle opere in dipendenza dei contratti 3 ottobre 1888 e 7 gennaio 1904, ed autorizza quindi la cancellazione delle ipoteche accese a suo favore su i beni della Società medesima presso la Conservazione delle ipoteche di Napoli, e cioè:

a) della iscrizione 13 gennaio 1898, n. 424, casella 11794, per L. 3,000,000 e del relativo annotamento del dì 8 aprile 1904, n. 4465;

b) della iscrizione 24 marzo 1904, n. 3854, per L. 700,000.

Art. 18.

Richiamo ai precedenti contratti.

Oltre le pattuizioni di cui nella presente convenzione, saranno applicabili, nella esecuzione del nuovo Rione Arenella, le pattuizioni di cui agli articoli 9, 19, 28, 29, 31, 33 e 39 del contratto 3 ottobre 1888 per notar Luigi Maddalena, e di cui all'art. 17 della convenzione 7 gennaio 1904 per notar Luigi Tavassi, dovendo tali articoli intendersi come qui letteralmente riprodotti.

Per quanto concerne la vigilanza ed il controllo per lo svolgimento del nuovo appalto, da esercitarsi dalla sezione speciale del Ministero delle finanze per il risanamento della città di Napoli, a mente dell'art. 3 della legge 11 luglio 1913, n. 921, e giusta i patti del capitolato, e per quanto riguarda l'onere relativo da restare a carico della Società assuntrice, fino all'approvazione del collaudo, si intendono applicabili le norme della legge 7 luglio 1902, n. 290, art. 8 e seguenti e del relativo regolamento 14 gennaio 1904, n. 27.

Per la somministrazione dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi delle leggi 24 agosto 1921, n. 1290, e 25 ottobre 1924, n. 1757, si intendono applicabili le norme dell'art. 4 del regolamento 25 febbraio 1915, numero 295.

Art. 19.

Esonero dalla cauzione.

La Società pel risanamento, per la sua notoria solidità e per la fatta rinunzia di cui al precedente art. 16, è esonerata dal prestare un deposito cauzionale per la presente concessione.

Art. 20.

Collaudi.

A richiesta della Società, si procederà ai collaudi parziali ed a quello finale, in base ai termini di consegna indicati nel capitolato speciale.

La Società potrà richiedere, in ogni tempo, dopo di aver ultimato parzialmente le opere stradali e sottostradali, di effettuare la consegna provvisoria al Comune dei tratti di via e fogne eseguiti.

Dal verbale di consegna provvisoria decorrerà il periodo della manutenzione delle strade, che cesserà con il collaudo.

Il collaudo riguarderà i soli lavori, mentre per le espropriazioni i relativi atti saranno esaminati dagli uffici municipali e dalla sezione speciale del Ministero delle finanze per il risanamento di Napoli, all'atto del rilascio dei certificati di abbuonconto.

Art. 21.

Diritto di tara e misura.

Analogamente a quanto si è praticato per le opere di risanamento, sull'ammontare complessivo dei lavori (al netto, cioè, delle espropriazioni) sarà trattenuto il 4 per cento, quale diritto di tara e misura.

Tale somma sarà versata alla locale sezione di Regia tesoreria provinciale, sotto il controllo della sezione speciale del Ministero delle finanze, e dovrà imputarsi alla apposita contabilità speciale, gestita dalla sezione medesima.

Art. 22.

Impianti pubblici.

Il Comune si impegna, a misura del progresso delle costruzioni edilizie nel nuovo Rione, a provvedere, a seconda del bisogno, alla illuminazione delle vie pubbliche, alle condotte dell'acqua e del gas, ed all'impianto di una linea tramviaria di allacciamento del Rione medesimo alla rete tramviaria comunale, e ciò con criterio discrezionale insindacabile.

Art. 23.

Responsabilità.

Si conviene espressamente che la Società dovrà provvedere, a sua cura e spesa, all'assicurazione sia delle opere e delle proprietà tutte da eventuali sinistri (frane, sprofondamenti, alluvioni, incendi), sia della vita degli operai dagli infortuni sul lavoro. In particolare la concessionaria solleverà il Comune ed i suoi funzionari da qualsiasi molestia per sinistri ed infortuni alle cose ed alle persone, per l'esecuzione delle opere così pubbliche che private; dichiarandosi fin da ora che tutto si eseguirà sotto la diretta dipendenza e responsabilità della Società, e che il preposto Ufficio tecnico municipale avrà semplici funzioni ispettive, intese ad assicurare nell'interesse del Comune la perfetta esecuzione delle opere, e non già il modo ed i mezzi con i quali tali opere dovranno eseguirsi.

La sorveglianza da parte del Municipio sarà esercitata dall'ingegnere compilatore del progetto, o da altro ingegnere designato dall'Amministrazione comunale.

Art. 24.

Condizione sospensiva.

La presente convenzione, in rapporto a tutti i contraenti, è sottoposta alla condizione sospensiva:

1° della autorizzazione al Comune di concedere le opere, di cui è oggetto la presente, a trattativa privata, alla Società pel risanamento;

2° della autorizzazione di registrare la presente a tassa fissa di L. 10.

Art. 25.

Ripristino dei primitivi diritti.

Qualora la superiore approvazione della presente venisse a mancare, la presente convenzione si intenderà come non mai avvenuta, e tutte le parti contraenti rientreranno nei diritti reciproci, anche per l'eventuale esperimento delle loro azioni, come per legge, ed in relazione ai contratti già interceduti fra il Comune, la Società pel risanamento e gli Istituti sovventori.

Art. 26.

Spese.

Tutte le spese notarili e fiscali del presente contratto, compresa la tassa unica di registro in L. 10, da pagarsi subito dopo verificata la condizione sospensiva di cui al precedente art. 24, gli adempimenti ipotecari, i diritti notarili, le copie esecutive, il rimborso di L. 18,000 ai signori Pinto, Saccone e Campanella ed ogni altra spesa fiscale, saranno a carico della Società pel risanamento.

Ogni altra spesa sarà compensata fra le parti, salvo a concordare con il Regio commissario, non a base di tariffa, ma con criterio prudenziale, un modesto onorario a favore della Avvocatura municipale, da corrispondersi, beninteso, dalla Società pel risanamento, non appena perfezionata la convenzione.

Richiesto, abbiamo noi notaio ricevuto questo atto, del quale — omessa la lettura degli allegati tutti per espressa volontà delle parti, per averne le stesse piena conoscenza, come dichiarano — abbiamo data lettura ad esse parti intervenute e costituite, presenti i testimoni signori comm. prof. Luigi Gianturco fu Vito, avvocato, nato in Avigliano e domiciliato in Napoli, Vico 1° Montesanto, n. 2, e comm. Antonio Passante Spaccapietra fu Giovanni, avvocato, nato a Napoli e domiciliato al corso Umberto I, n. 106; ed i predetti costituiti signori, da noi interpellati, dichiarano essere il tenore del presente pubblico atto conforme alla loro volontà. Scritto da persona di nostra fiducia, consta questo atto di fogli 15 per facciate 57, compresa la presente.

Firmati: Francesco Montuori, Regio commissario.
Nicola Miraglia.
Salvatore Aloj.
Ettore Vitale.
Francesco Serafino.
Luigi Gianturco.
Antonio Passante Spaccapietra.
Dott. Nicola M.ª Nicodemo Marano, notaio in Napoli.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'interno:
Federzoni.

Numero di pubblicazione 2002.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1926, n. 1704.

Norme per l'applicazione del R. decreto 7 giugno 1926, n. 944, sul riordinamento delle Biblioteche governative.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 27 settembre 1923, n. 2320;
Veduto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il Nostro decreto 18 marzo 1925, n. 592;
Veduto il Nostro decreto 7 giugno 1926, n. 944;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I funzionari appartenenti al grado 6° del ruolo del gruppo *A* delle Biblioteche pubbliche governative possono, entro il limite dei posti stabiliti, essere destinati a disimpegnare le funzioni inerenti all'ufficio di bibliotecario direttore di 1ª classe od a quello di ispettore superiore bibliografico assumendo rispettivamente l'uno o l'altro titolo.

Art. 2.

Fermo il disposto dell'art. 9 del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2320, concernente la nomina del conservatore della biblioteca, del museo e dell'archivio del Risorgimento in Roma, le promozioni ai gradi 6° e 7° del personale del gruppo *A* delle Biblioteche pubbliche governative sono conferite, per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado rispettivamente inferiore del medesimo ruolo, che abbiano compiuto nel grado stesso almeno tre anni di effettivo servizio.

Art. 3.

Per l'ammissione nei ruoli del personale dei gruppi *B* e *C* delle Biblioteche pubbliche governative sono richiesti, rispettivamente, i titoli di studio di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma secondo dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 4.

L'ammissione nel ruolo del personale del gruppo *B* delle Biblioteche pubbliche governative ha luogo mediante esame di concorso, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento organico delle Biblioteche stesse.

Le promozioni di grado nel suddetto ruolo avvengono in conformità delle disposizioni stabilite, per le promozioni del personale civile del gruppo *B*, dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, nonchè dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 5.

I custodi capi e i custodi delle Biblioteche pubbliche governative hanno, fra le altre mansioni da determinarsi dal regolamento organico dei detti istituti, il compito di curare la polizia interna, al quale scopo sono considerati, a tutti gli effetti di legge, quali agenti della forza pubblica; ed altresì il compito di esercitare una assidua e rigorosa sorveglianza sui fattorini. Nel caso che si verifichino danni alla biblioteca per opera di un fattorino, il custode tenuto ad esercitare su di esso la vigilanza sarà sottoposto a procedimento disciplinare per accertare le eventuali sue responsabilità sia agli effetti amministrativi sia agli effetti civili del risarcimento del danno con citazione innanzi al magistrato competente.

Art. 6.

Salvi i diritti spettanti ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nonchè quelli spettanti ai mutilati e agli invalidi di guerra, e salva l'osservanza delle vigenti disposizioni sulle sistemazioni in ruolo, i posti di custode nelle Biblioteche pubbliche governative sono riservati a coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ai detti posti dall'art. 7 del R. decreto 18 marzo 1925, n. 592, ed abbiano prestato o prestino servizio nelle biblioteche in qualità di fattorini, dando prova di idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 7.

Nella prima attuazione del R. decreto 7 giugno 1926, n. 944, e fino al 30 novembre 1926, i posti disponibili nel grado 6° del ruolo del personale del gruppo *A* delle Biblioteche pubbliche governative possono essere conferiti, per merito comparativo, ai funzionari del grado 7° che abbiano complessivamente nei gradi 7° e 8° quattro anni di effettivo servizio.

Art. 8.

I posti che all'entrata in vigore del R. decreto 7 giugno 1926, n. 944, erano già vacanti nel grado 7° del ruolo del personale del gruppo *A* delle Biblioteche governative potranno essere conferiti per merito comparativo, su designazione del Consiglio d'amministrazione, ai funzionari attualmente in servizio che abbiano ricoperto il grado di bibliotecario nell'ordinamento anteriore all'applicazione del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2074.

I posti disponibili nel grado 7° del suddetto ruolo e quelli che si renderanno vacanti nello stesso grado fino al 30 novembre 1926, saranno conferiti a norma dell'art. 10, comma secondo e seguenti, del R. decreto 18 marzo 1925, n. 592.

Art. 9.

Ai fini del conferimento dei posti disponibili nel grado 8° del ruolo del personale del gruppo *A* delle biblioteche, il termine di cui all'art. 11, comma quinto, del R. decreto 18 marzo 1925, n. 592, è prorogato fino all'entrata in vigore del R. decreto 7 giugno 1926, n. 944.

I posti che rimangano disponibili nel suddetto grado 8° dopo l'applicazione del comma precedente e quelli che si rendano vacanti fino al 30 novembre 1926, saranno conferiti ai funzionari del grado 9° dello stesso ruolo in base ad una graduatoria di merito da formarsi dal Consiglio di amministrazione in conformità dell'art. 11, commi 2°, 3° e 4°, del Regio decreto 18 marzo 1925, n. 592.

Anche nei riguardi degli impiegati ai quali sia conferito il grado di bibliotecario capo a norma dei commi precedenti, s'intendono applicabili le disposizioni di cui al comma sesto e seguenti del citato art. 11.

Art. 10.

Nella prima attuazione del R. decreto 7 giugno 1926, numero 944, il Ministro ha facoltà di provvedere ad uno dei posti di grado 6° del gruppo *A* del personale delle Biblioteche governative con passaggio al detto grado di persona di riconosciuta competenza, appartenente ai ruoli dei professori ordinari degli Istituti medi di istruzione.

Nella prima attuazione del citato decreto, il Ministro ha inoltre facoltà di trasferire a posti disponibili di grado 7° del gruppo *A* del predetto personale delle Biblioteche governative funzionari di pari grado e di riconosciuta competenza appartenenti alla carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Art. 11.

Fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, nonchè quelli sanciti dalle disposizioni sui passaggi di categoria e sulle sistemazioni in ruolo del personale ex combattente, i posti del ruolo del gruppo *B* delle Biblioteche pubbliche governative saranno, nella prima attuazione del R. decreto 7 giugno 1926, n. 944, conferiti, in base a scelta da compiersi dal Consiglio di amministrazione, agli impiegati del ruolo del gruppo *C* delle Biblioteche, i quali siano provvisti di un diploma di licenza da istituto medio di secondo grado.

Nell'effettuare l'accennata scelta si avrà riguardo alle qualità intellettuali, al grado di capacità e di coltura generale e tecnica, alle funzioni disimpegnate, all'attitudine dimostrata ad esercitare, oltre che le mansioni strettamente inerenti alla carriera d'ordine, anche quelle di segreteria e di contabilità ed economato, alla anzianità di servizio, alla operosità e diligenza di cui gl'impiegati hanno dato prova, alla condotta ed alla disciplina. Saranno valutate quali titoli di merito le benemerenze di guerra, previste dall'art. 160 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Successivamente i posti del ruolo del gruppo *B* delle Biblioteche potranno essere conferiti agli insegnanti delle scuole medie che furono iscritti nel ruolo transitorio ai termini dell'art. 11 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, i quali siano provvisti del prescritto titolo di studio per l'ammissione a posti del ruolo del gruppo *B*, facciano regolare domanda entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e siano riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

Il passaggio degli impiegati prescelti dal ruolo del gruppo *C* nel ruolo del gruppo *B* avverrà, sia per quanto concerne il trattamento economico, sia per quanto concerne la valutazione dei servizi resi anteriormente al passaggio ai fini delle promozioni ai gradi 10° e 9° del gruppo *B*, in conformità delle disposizioni sui passaggi di categoria contenute nei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il precedente comma si applica anche rispetto ai professori di ruolo transitorio cui il Consiglio di amministrazione ritenga siano da conferire posti del ruolo del gruppo *B* delle Biblioteche.

Art. 12.

I custodi delle Biblioteche pubbliche governative i quali, pur essendo stati riconosciuti idonei per il passaggio nel ruolo del personale d'ordine delle Biblioteche stesse nelle forme stabilite dall'art. 35 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2074, non abbiano ancora ottenuto tale beneficio, conseguiranno senz'altro il detto passaggio, e saranno collocati nel grado 12° del ruolo del personale del gruppo *C*, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 6 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 13.

Le disposizioni del presente decreto, che avrà applicazione dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, avranno vigore dal 12 giugno 1926.

Dalla stessa data avranno effetto le nomine, le promozioni e i passaggi di categoria inerenti alla prima applicazione del R. decreto 7 giugno 1926, n. 944.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, *foglio* 56. — CASATI.

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1926.
Norme per l'introduzione nelle nuove Provincie della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747, e del regolamento approvato con R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO.

Visto l'art. 71 della legge 25 marzo 1926, n. 453;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 25 marzo 1926, n. 453, e del regolamento approvato con R. decreto 26 agosto 1926, numero 1683, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, insieme alle disposizioni di coordinamento con l'altra legge 3 aprile 1926, n. 563, contenute nel R. decreto 6 maggio 1926, n. 747, sono introdotte ed avranno applicazione nei territori annessi in forza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, con le norme speciali contenute negli articoli seguenti.

CAPO I.

Disposizioni speciali per i territori annessi in forza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, numero 1778.

Art. 2.

Le iscrizioni negli albi degli avvocati anteriori al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto restano ferme, purchè gli iscritti abbiano i requisiti indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 12 della legge 25 marzo 1926, n. 453, salvo quanto dispone il secondo capoverso dell'art. 2 del R. decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1373, e purchè dimostrino con documenti di saper parlare e scrivere correntemente la lingua italiana. Qualora la Commissione straordinaria, di cui al successivo comma, ritenga, con suo giudizio insindacabile, che i documenti esibiti non siano sufficienti per dare tale dimostrazione, gli interessati potranno sostenere un esame in Roma innanzi ad una Commissione composta di cinque avvocati e nominata con decreto del Ministro per la giustizia.

Tuttavia entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto sarà provveduto alla straordinaria revisione degli albi secondo le norme e con le garenzie dei ricorsi stabilite nell'art. 7 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747. Con la nomina della Commissione Reale straordinaria, di cui nella citata disposizione, rimarranno sciolte le Giunte delle Camere attualmente in carica.

Esaurita la revisione, tutti gli avvocati presteranno, avanti la Corte d'appello o il Tribunale, il giuramento prescritto dall'art. 10 della citata legge 25 marzo 1926, n. 453, secondo la formula enunciata nell'art. 2 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 747. Indi la Commissione provvederà agli atti necessari per la elezione del Consiglio dell'Ordine, da farsi nel giorno che sarà fissato con decreto del Ministro per la giustizia.

Art. 3.

Dopo che sarà compiuta la revisione contemplata dal precedente articolo, coloro che risultino iscritti nell'albo di un Collegio di avvocati potranno, senz'altra documentazione che quella del possesso della cittadinanza italiana, ottenere l'iscrizione nell'albo dei procuratori del Collegio nella cui circoscrizione abbiano la residenza.

L'iscrizione nell'albo dei procuratori sarà fatta secondo l'ordine di anzianità dell'iscrizione nell'albo degli avvocati e senza limitazione di numero. A tale anzianità si ha riguardo per la eleggibilità a membro del Consiglio dell'Ordine dei procuratori, a norma dell'art. 31 della legge 25 marzo 1926, n. 453.

La domanda d'iscrizione è diretta al primo presidente della Corte d'appello, ovvero al presidente del Tribunale nella cui circoscrizione l'aspirante ha la residenza, entro il termine di tre mesi dalla effettuata revisione di cui al precedente articolo.

Il primo presidente della Corte d'appello o il presidente del Tribunale procede, entro i successivi due mesi, alla formazione dell'albo dei procuratori e indice, subito dopo, l'assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine dei procuratori, da compiersi secondo le norme del titolo V della citata legge 25 marzo 1926, n. 453, in relazione alle disposizioni del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747. Qualora tuttavia la elezione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati non fosse ancora avvenuta, anche quella del Consiglio dell'Ordine dei procuratori avrà luogo nel giorno che il Ministro per la giustizia fisserà secondo l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le domande d'iscrizione nell'albo dei procuratori che fossero presentate dopo il decorso del termine fissato nel terzo comma, ma non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, potranno avere corso qualora l'interessato giustifichi il ritardo; ma l'iscrizione nell'albo dei procuratori avverrà senza spostamento dell'ordine di anzianità di coloro che furono precedentemente iscritti.

Art. 4.

Nei procedimenti regolati dalle leggi di procedura civile contenziosa e non contenziosa tuttora vigenti nei territori annessi l'avvocato, che sia iscritto nell'albo di un Collegio dei detti territori, può esercitare il Ministero di rappre-

sentanza e di difesa della parte senza che occorra l'assistenza di un procuratore.

Agli avvocati attualmente iscritti negli albi dei territori suindicati si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 67 della legge 25 marzo 1926, n. 453, per l'iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 17 della legge medesima.

Art. 5.

Il procuratore, entro la circoscrizione del Collegio nel cui albo è iscritto, è ammesso a rappresentare le parti nei procedimenti regolati dalle leggi indicate nel precedente articolo, davanti la Corte d'appello e il Tribunale, in tutti i casi nei quali il ministero di avvocato non è assolutamente obbligatorio ai sensi del paragrafo 27 del regolamento della procedura civile austriaca, approvato con la legge 1° agosto 1895, n. 113 B.L.I., e davanti le preture, nei casi preveduti dal paragrafo 29, comma 1°, ultima parte, del detto regolamento della procedura civile austriaca.

I procuratori possono rappresentare la parte anche nei procedimenti avanti il giudizio arbitramentale di borsa della loro residenza.

Essi sono dispensati dall'obbligo di farsi rappresentare da un avvocato nell'ipotesi prevista dal paragrafo 28, prima parte, del citato regolamento della procedura civile austriaca.

Le disposizioni dei paragrafi 86, 179, 200 e 220 di tale regolamento, in quanto riguardino gli avvocati, sono applicabili anche ai procuratori.

Art. 6.

Resta ferma la facoltà di sostituzione riconosciuta all'avvocato dalle leggi attualmente in vigore nei territori annessi e fino a quando le leggi medesime verranno applicate. Tuttavia l'avvocato può farsi sostituire soltanto da un altro avvocato o da un procuratore o da un laureato in giurisprudenza addetto al suo studio per la pratica forense.

Eguale facoltà di sostituzione spetta al procuratore nei limiti della sua funzione di rappresentanza.

Art. 7.

Per gli atti processuali regolati dalle leggi indicate nell'articolo 4 del presente decreto, anche se compiuti da un procuratore, restano ferme le disposizioni di dette leggi, relative alla determinazione e alla liquidazione degli onorari ed al rimborso delle spese, come pure le tariffe finora vigenti.

Art. 8.

Alla laurea conseguita o confermata in una università del Regno è equiparata, agli effetti del presente decreto, la laurea in giurisprudenza conseguita in una università dell'ex Impero austriaco prima del 27 ottobre 1922.

Art. 9.

La pratica forense e giudiziaria, prestata secondo le norme vigenti nei territori annessi, è riconosciuta valida agli effetti degli articoli 12, n. 5, e 20, n. 2, della legge 25 marzo 1926, n. 453.

Art. 10.

Le cause d'incompatibilità diverse da quelle contemplate nelle leggi vigenti nei territori indicati nel precedente articolo 4 diverranno operative dopo tre anni dall'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Coloro che nel giorno 9 aprile 1926 erano iscritti in un albo di avvocati delle vecchie Provincie del Regno, qualora si fossero anteriormente iscritti in un albo di candidati avvocati dei territori annessi o siano nati nei territori stessi ovvero siano in essi residenti dal 1° gennaio 1925, potranno chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo di un Collegio dei detti territori, anche prima della scadenza del termine stabilito dall'art. 16 della legge 25 marzo 1926, n. 453.

Analogamente, potranno essere iscritti, senza limitazione di numero, in un albo di procuratori dei territori suindicati i procuratori legali laureati, iscritti in un albo delle vecchie Provincie, qualora siano nati nei detti territori, o siano in essi residenti dal 1° gennaio 1925.

Art. 12.

I candidati avvocati, che si trovino ammessi alla pratica forense e giudiziaria alla data di pubblicazione del presente decreto, potranno, al compimento della pratica stessa per un periodo complessivo di due anni, chiedere di essere ammessi all'esame di procuratore secondo le norme dell'art. 22 della legge 26 marzo 1926, n. 453, e con riguardo alla legislazione vigente nelle nuove Provincie. E se avranno conseguita la idoneità, potranno essere iscritti nell'albo senza limitazione di numero.

Coloro che nel giorno 9 aprile 1926 avessero già compiuto due anni di pratica, dei quali uno almeno nello studio di un avvocato, qualora entro il termine di un anno superino l'esame di procuratore e ottengano la iscrizione nell'albo senza limitazione di numero, saranno parificati ai procuratori laureati attualmente iscritti, a tutti gli effetti dell'articolo 68 della citata legge 26 marzo 1926, n. 453.

Coloro che, nati nei territori annessi, siano attualmente praticanti procuratori presso un Collegio delle vecchie Provincie, potranno essere ammessi a dare l'esame di procuratore nei detti territori Qualora conseguano la idoneità, potranno essere iscritti, senza limitazione di numero, in un albo dei territori medesimi.

Art. 13.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti a favore dei praticanti avvocati, i quali, durante la guerra, abbiano prestato almeno un anno di servizio nel Regio esercito italiano o nella Regia marina italiana. Quelli fra essi che al termine del biennio di pratica sostengano l'esame di procuratore e, conseguita l'idoneità, vengano iscritti in un albo di procuratori a norma dell'art. 12 del presente decreto, potranno ottenere la iscrizione nell'albo degli avvocati dopo tre anni di esercizio di procuratore.

Coloro che, essendo praticanti avvocati, si arruolarono come volontari nel Regio esercito o nella Regia marina e che, al momento dell'arruolamento avevano compiuto sei anni di pratica, di cui uno almeno di pratica giudiziaria, possono senza esame essere iscritti in un albo degli avvocati delle nuove Provincie.

Art. 14.

Gli avvocati attualmente residenti nel territorio della Dalmazia non appartenente al Regno d'Italia, i quali abbiano acquistato la cittadinanza italiana in seguito ad opzione o ad elezione, a norma dei trattati di pace, qualora secondo le disposizioni vigenti prima del presente decreto nei territori annessi avessero potuto ottenere, trasferendo ivi la loro residenza, la iscrizione in un albo di avvocati dei territori medesimi, conservano il diritto di essere iscritti nell'albo senza esame.

Art. 15.

Resta fermo, per i difensori penali, il disposto dell'art. 1 del R. decreto 29 giugno 1922, n. 960. Tuttavia coloro che siano laureati in giurisprudenza ed abbiano oltre dieci anni di esercizio professionale, potranno ottenere la iscrizione in un albo di avvocati, continuando il patrocinio nei limiti loro consentiti prima dell'entrata in vigore, nelle nuove Provincie, delle leggi penali del Regno.

CAPO II.

Disposizioni speciali per il territorio annesso in forza del R. decreto 24 febbraio 1924, n. 211.

Art. 16.

Salve le norme speciali contenute nel presente capo, le disposizioni degli articoli precedenti si osservano anche, in quanto siano applicabili, nel territorio annesso al Regno in forza del R. decreto 24 febbraio 1924, n. 211.

Dove negli articoli suddetti sono richiamate norme legislative vigenti negli altri territori annessi, tale richiamo si intende sostituito da quello delle corrispondenti disposizioni legislative in vigore nel territorio del distretto di Fiume.

Art. 17.

Per gli effetti del numero 1 dell'art. 12 della legge 25 marzo 1926, n. 453, sono considerati cittadini italiani coloro che abbiano il diritto di pertinenza al comune di Fiume, fino a che non abbiano optato per un'altra cittadinanza.

L'acquisto di pieno diritto di un'altra cittadinanza ai sensi delle convenzioni internazionali, in seguito al non esercitato diritto di opzione, il rifiuto dell'autorità di riconoscere la cittadinanza italiana e la perdita di questa, dopo che sia stata acquistata, producono di diritto la cancellazione dall'albo.

Art. 18.

Per il patrocinio avanti la Corte di cassazione del Regno restano ferme, a favore degli avvocati che attualmente sono iscritti nell'albo e che vi rimarranno anche in seguito alla revisione straordinaria, le disposizioni contenute negli articoli 7, capoverso penultimo, del R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, e 7, parte prima, del R. decreto-legge 3 giugno 1924, n. 1151, salva l'applicazione generale, anche nei loro confronti, dell'art. 67, secondo comma, della legge 25 marzo 1926, n. 453.

Art. 19.

Sono mantenute ferme, in confronto degli iscritti nel relativo ruolo presso la Corte d'appello di Fiume, le disposizioni dell'ex Stato di Fiume, che regolano l'istituto dei candidati di avvocatura, gli esami di avvocato e la facoltà, da parte degli avvocati, di farsi sostituire con candidati di avvocatura.

La Commissione straordinaria per gli avvocati procederà alla revisione del ruolo dei candidati di avvocatura con le stesse norme che regolano la revisione straordinaria dell'albo degli avvocati.

Art. 20.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione.

Roma, addì 4 settembre 1926.

Il Ministro: ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1926.

Revoca di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 4 settembre 1925, col quale venne fra gli altri autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano il signor Roveda Mario;

Ritenuto che lo stesso in dipendenza della liquidazione di settembre 1926 ha chiesto lo svincolo della cauzione prestata per l'esercizio della professione di agente di cambio;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Con effetto dal 30 settembre 1926 è revocata l'autorizzazione concessa al signor Roveda Mario a continuare nell'esercizio professionale di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 9 ottobre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1926.

Revoca di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 11 settembre 1925, col quale venne fra gli altri autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano il signor Rotta Osvaldo;

Ritenuto che detto agente di cambio si è reso insolvente nella liquidazione di settembre 1926 e che il Tribunale di Milano ne ha dichiarato il fallimento;

Visto l'art. 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti i Regi decreti legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Con effetto dal 28 settembre 1926 è revocata l'autorizzazione concessa al signor Rotta Osvaldo a continuare nell'esercizio professionale di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 9 ottobre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1926.

Revoca di agente di cambio in soprannumero (Società) presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i propri decreti 7 e 22 settembre 1925, con i quali vennero fra gli altri nominati agenti di cambio in soprannumero presso la Borsa di Torino i signori Bianco Enrico, Mottura Guido e De Cosimi Giovanni Battista;

Visto il proprio decreto 29 ottobre 1925, col quale l'agente di cambio in soprannumero signor Bianco Enrico fu Filiberto venne autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale rappresentante della società in nome collettivo, sotto la ragione sociale « Bianco, De Cosimi & C. » da lui costituita con i signori De Cosimi Giovanni Battista fu Giovanni e Mottura Guido fu Giacomo, restando revocate le autorizzazioni individuali quali agenti di cambio in soprannumero concesse ai detti signori De Cosimi e Mottura;

Ritenuto che la predetta società « Bianco, De Cosimi & C. » si è resa insolvente nella liquidazione di settembre 1926;

Visto l'art. 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Con effetto dal 30 settembre 1926 è revocata l'autorizzazione all'esercizio professionale di agente di cambio in soprannumero concessa al signor Bianco Enrico fu Filiberto quale rappresentante della società in nome collettivo « Bianco, De Cosimi & C. » da lui costituita con i signori De Cosimi Giovanni Battista fu Giovanni e Mottura Guido fu Giacomo.

Roma, addì 9 ottobre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1926.

Revoca di agente di cambio in soprannumero e relativo rappresentante presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 4 settembre 1925, col quale venne fra gli altri autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino il signor Treves Claudio Leone;

Ritenuto che detto agente di cambio si è reso insolvente nella liquidazione di settembre 1926;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Con effetto dal 30 settembre 1926 è revocata l'autorizzazione concessa al signor Treves Claudio Leone a continuare l'esercizio professionale di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino, restando di conseguenza altresì revocata dalla data medesima la nomina del signor Belfiore Aldo a rappresentante dell'agente di cambio predetto conferita col decreto 7 settembre 1925.

Roma, addì 9 ottobre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1926.

Revoca di agente di cambio in soprannumero e relativo rappresentante presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 4 settembre 1925, col quale venne fra gli altri autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino il signor Martini Carlo di Benedetto;

Ritenuto che detto agente di cambio si è reso insolvente nella liquidazione di settembre 1926;

Visto l'art. 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Con effetto dal 30 settembre 1926 è revocata l'autorizzazione concessa al signor Martini Carlo di Benedetto, a continuare nell'esercizio professionale di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino, restando di conseguenza altresì revocata dalla data medesima la nomina del signor Conti Claudio a rappresentante dell'agente di cambio predetto conferita col decreto 26 gennaio 1926.

Roma, addì 9 ottobre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1926.

Revoca di agente di cambio in soprannumero e relativo rappresentante presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 4 settembre 1925, col quale venne fra gli altri autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino il signor De Giorgis Bernardo Francesco;

Ritenuto che detto agente di cambio si è reso insolvente nella liquidazione di settembre 1926;

Visto l'art. 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Con effetto dal 30 settembre 1926 è revocata l'autorizzazione concessa al signor De Giorgis Bernardo Francesco a continuare l'esercizio professionale di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino, restando di conseguenza altresì revocata dalla data medesima la nomina del signor Torta Giuseppe a rappresentante dell'agente di cambio predetto conferita col decreto 27 agosto 1926.

Roma, addì 9 ottobre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1926.

Revoca di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 4 settembre 1925, col quale venne fra gli altri autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino il signor Bianco Francesco di Giuseppe;

Ritenuto che detto agente di cambio si è reso insolvente nella liquidazione di settembre 1926;

Visto l'art. 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Con effetto dal 30 settembre 1926 è revocata l'autorizzazione concessa al signor Bianco Francesco di Giuseppe a continuare l'esercizio professionale di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 9 ottobre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1926.

Revoca di agente di cambio in soprannumero e relativo rappresentante presso la Borsa dei valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 4 settembre 1925, col quale venne fra gli altri autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova il signor Levi Gino fu Salomone;

Ritenuto che lo stesso in dipendenza della liquidazione di settembre 1926 ha chiesto lo svincolo della cauzione prestata per l'esercizio della professione di agente di cambio;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Con effetto dal 30 settembre 1926 è revocata l'autorizzazione concessa al signor Levi Gino fu Salomone a continuare l'esercizio professionale di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova, restando di conseguenza altresì revocata dalla data medesima la nomina del signor Namias Raoul fu Moisè a rappresentante dell'agente di cambio predetto conferita col decreto 25 giugno 1926.

Roma, addì 9 ottobre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.